
**Ordinanza
sul tiro fuori del servizio
(Ordinanza sul tiro)**

Modifica del ...

DISEGNO 12.09.2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2003¹ sul tiro è modificata come segue:

Art. 53a cpv. 4

⁴ Indicando i motivi, anche terzi che hanno accesso all'arma in prestito possono, in caso di segni o indizi giusti il capoverso 1, consegnarla a un centro logistico o a un punto di ristabilimento della Base logistica dell'esercito oppure alla polizia in vista del deposito cautelativo.

Art. 53b Ulteriori provvedimenti

¹ La Base logistica dell'esercito ritira l'arma in prestito quando il suo detentore non adempie più le condizioni per conservarla.

² Può incaricare i comandanti di circondario di ritirare l'arma in prestito. L'incarico deve essere motivato per scritto.

³ Il comandante di circondario ordina il ritiro dell'arma in prestito. Può incaricare del ritiro il corpo di polizia cantonale.

Art. 53c Restituzione e ritiro dell'arma personale in prestito

Il DDPS stabilisce le condizioni per la restituzione e il ritiro dell'arma personale in prestito.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.

... 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: ...

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova